

## Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni – appello

Rito del lavoro - Processo civile telematico - Omesso deposito del fascicolo di parte da parte dell'appellante - Ordine di provvedervi da parte del giudice - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rigetto nel merito dell'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20812 del 23/07/2025 (Rv. 676067 - 01) Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.